



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

1. - È pervenuta dal Tribunale di Potenza, l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c., recante il numero di R.G. 17983 del 2023.

1.1. - Il giudizio *a quo* attiene ad una domanda, rivolta originariamente da risparmiatore ad intermediario, avente ad oggetto, per quel che risulta dal provvedimento di rinvio, l'accertamento della nullità e della risoluzione dei contratti quadro e degli ordini di acquisto relativi a titoli azionari ed obbligazionari [redacted], avuto riguardo a dedotte gravi violazioni degli obblighi informativi gravanti su [redacted], in qualità di intermediaria.

1.2. - È intervenuta volontariamente [redacted] in [redacted], per far affermare coerentemente con le difese dell'intermediaria, la propria esclusiva legittimazione passiva alla luce del d.l. n. 99 del 2017, intervento legislativo successivo al cosiddetto *crack* delle banche venete.

Sulla fondatezza di questa eccezione è stata prospettata la questione pregiudiziale, così espressa dal giudice remittente:

"se il d.l. 99/2017, conv. con modd. nella l. n. 121/2017 faccia riferimento, con particolare riguardo ai casi di esclusione dalla cessione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) del predetto d.l. 99/2017, nel suo complesso e anche alla luce dell'ambito oggettivo del programma obbligatorio", "regolato dalle parti" nell'ambito del "contratto di cessione" (Corte Cost. n. 225/2022), ai soli casi di debiti e controversie per lamentate condotte di c.d. misselling sussistenti e instaurate da azionisti e



*obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato azioni
ovvero obbligazioni subordinate/convertibili delle Banche venete in
liquidazione direttamente dalle Banche Venete ([redacted]
[redacted] e [redacted] ovvero anche a debiti e controversie per
lamentate condotte di c.d. misseling sussistenti e instaurate da azionisti e
obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato azioni
ovvero obbligazioni subordinate/convertibili di tali Banche venete dalle
società da queste ultime partecipate e facenti parte del medesimo gruppo
([redacted] e [redacted]).”*

1.3. – Il Tribunale rimettente s’interroga sull’incidenza del nuovo assetto legislativo e dei contratti di cessione ad esso seguiti nei singoli rapporti sulla titolarità passiva della banca intermediaria in relazione alla domanda proposta, esponendo due opzioni interpretative alternative: l’una che conduce a conservare tale titolarità ed esclude per improcedibilità che l’azione possa essere proposta anche nei confronti di [redacted]; l’altra che riconduce i contratti in oggetto alle situazioni rimaste in carico alla società bancaria in l.c.a., con le conseguenze che *ex lege* derivano dalla inclusione nella procedura concorsuale delle stesse.

2. – Il Tribunale di Potenza ritiene necessaria ai fini del giudizio la soluzione del quesito; lo reputa di diritto nonostante l’incidenza riconosciuta dei contratti di cessione, evidenzia la grave difficoltà interpretativa e la novità, esponendo analiticamente entrambe le opzioni e le contrastanti soluzioni dei giudici di merito. Esclude infine che la giurisprudenza di legittimità se ne sia occupata *funditus* e vi sia già una prospettiva interpretativa delineata.

3. – L’ordinanza di rimessione della richiamata questione pregiudiziale chiama in causa diverse disposizioni del d.l. 25 giugno 2017, n. 99, così come modificate in sede di conversione con l. 31 luglio 2017, n. 121, intitolata “disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei



creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di [redacted] e di [redacted].

3.1. – Si impone una sintetica disamina normativa. L'ambito di applicazione del decreto-legge è così stabilito dall'art. 1:

Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di [redacted] e di [redacted] ciascuna singolarmente, la "Banca" o, collettivamente, le "Banche" nonché le modalità e le condizioni delle misure di sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2. [...]

L'art. 2 regola la procedura di liquidazione coatta amministrativa:

1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione europea di cui all'art. 1 comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone:

a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;
b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto [...];

c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'art. 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;

d) gli interventi indicati all'art. 4 a sostegno della cessione di cui all'articolo 3, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del



passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'art. 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'art. 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura [...]

L'art. 3 disciplina le cessioni. È sufficiente la riproduzione del comma 1:

1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:

a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;

c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.

4. – Il quadro normativo sopra esaminato evidenzia la centralità dei contratti di cessione ai fini dell'inclusione od esclusione dei debiti, ove riconducibili alla controllante, nella cessione medesima.



Il Tribunale rimettente è consapevole della necessità di questa preliminare operazione ermeneutica, ma non ne trae le conseguenze dovute in tema di ammissibilità del quesito oggetto di rinvio pregiudiziale.

4.1. – L'art. 363-*bis* c.p.c. richiede che la "questione" rimessa al preventivo intervento nomofilattico delle S.U. sia "esclusivamente di diritto", mentre nel caso in questione è la stessa ordinanza – con riferimento alle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta [redacted] – a ritenere testualmente che *"a fronte della peculiarità della fattispecie – nella quale, come detto e a fronte di una legge-provvedimento, è al "contratto di cessione" che occorra principaliter guardarsi per stabilire la disciplina applicabile e le componenti effettivamente "incluse" o "escluse"*.

Risulta consequenzialmente evidente che l'operazione preliminare da svolgere è quella della ricostruzione ermeneutica della volontà delle parti, così come espressa in modo obiettivo nel contratto di cessione posto in essere fra i commissari liquidatori di [redacted] e l'offerente/cessionaria [redacted] operazione che – come è indiscusso nella giurisprudenza della Suprema Corte – attiene ad un procedimento bifasico, condotto da un lato in punto di diritto (relativo all'individuazione ed applicazione dei criteri di ermeneutica legale) ed altrettanto certamente implicante un giudizio in fatto (selezione degli argomenti ed accertamento in concreto della volontà delle parti).

Al riguardo si richiamano tra gli altri alcuni precedenti significativi:

"L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,



c.p.c.” (Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022, Rv. 664334-02;
conforme Cass. n. 14355 del 2016, Rv. 640551-01);

“Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549-01; cfr. anche Cass. n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602-01).

5. – Nella specie, l'accertamento che il giudice del merito deve svolgere si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto: la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte (nullità dei contratti quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento; conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali) aventi, comunque, il tratto comune dell'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario e non dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari; l'incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un "gruppo" societario; la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, derivanti esclusivamente dal rapporto investitore intermediario, come nella generalità delle azioni che hanno ad oggetto censure relative a contratti d'investimento, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti.



6. – Ne consegue la non riconducibilità del quesito sottoposto nella questione di puro diritto e la sua conseguente inammissibilità.

P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara inammissibile il quesito formante oggetto di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Potenza.

Roma, lì 19 ottobre 2023

La Prima Presidente
Margherita Cassano

